

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FRONTE DI SPESE SANITARIE CIG N. 4110665411**

TRA

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con sede legale in Roma, Via Ripetta, 246, ivi domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale 97163520584, nella persona della Dott.ssa Daniela Galli, nata a Roma il 18 giugno 1952, domiciliata per la carica in Roma, via di Ripetta 246, di seguito indicata come "Autorità",

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato \_\_\_\_\_), con sede in Via \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ di seguito indicato come Fornitore

**PREMESSO CHE**

- (A) L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determina a contrarre n. 32262 del 03.04.2012, ha decretato di procedere all’affidamento del piano di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell’Autorità, mediante l’indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” per la durata di 36 mesi;
- (B) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub (A) è stato pubblicato nella GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella GUUE n. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_;
- (C) all’esito della procedura di gara di cui alla premessa sub (C), \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del contratto per l’affidamento del piano di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale in attività presso l’Autorità;
- (D) che il Fornitore conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato Tecnico – nonché del Bando di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- (E) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) **Amministrazione o Amministrazione contraente:** l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - b) **Assistito:** il soggetto il cui interesse è protetto dal piano di assistenza sanitaria integrativa, come previsto dal paragrafo 2 – Persone Assistite del Capitolato Tecnico;
  - c) **Codice:** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE";
  - d) **Capitolato Tecnico:** il documento contenente la descrizione delle prestazioni sanitarie integrative, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto dell'appalto;
  - e) **Offerta Economica:** il documento di cui al Modello n. 5;

**Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. Il Contratto è regolato:
  - a) da quanto ivi previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Economica o Tecnica a prevalere sarà, l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione Contraente/Assistito.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l’Autorità da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato Contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **Articolo 4 - Oggetto del contratto**

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Autorità affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività descritte nel Capitolato Tecnico ed erogate con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal Servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico.
3. l’Autorità individua quale Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Antonella Michieletto, funzionario dell’Ufficio Servizi Generali ed Economato della Direzione Generale Amministrazione e Finanza dell’Autorità.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. Il Programma di assistenza e quindi la copertura assicurativa, ha una durata di 36 (trentasei) mesi/3 (tre) anni con decorrenza dalle ore 00.00 dell’1 ottobre 2012.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

#### **Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato a favore dei soggetti di cui al punto 2 del Capitolato Tecnico, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato medesimo nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Amministrazione.
2. Il Fornitore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato all’articolo 13 del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010:

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Fornitore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata prediposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Autorità pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il

responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato Tecnico e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del Servizio, il Fornitore si obbliga a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati;
- b) comunicare prontamente in forma scritta all'Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del Servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione;
- c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all'esecuzione contrattuale che saranno impartite dall'Amministrazione tramite il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- e) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire

le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

### **Articolo 9 - Reportistica dei sinistri**

1. Al termine di ogni semestre, entro i 15 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10, il Fornitore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del piano sanitario. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dal Fornitore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento, specificando se si tratta di Infortunio o Malattia;
- la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato;
- la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto);
- l'indicazione di età e sesso dell'assicurato;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € \_\_\_\_\_.

Inoltre il Fornitore si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il **rapporto sinistri** a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente paragrafo, dovranno essere trasmessi ufficialmente dal Fornitore sia su supporto ottico/magnetico sia in formato cartaceo.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

### **Articolo 10 – Penali**

1. In caso di mancato rispetto del termine di rimborso previsto ai punti C.1.2. e C.1.3 del Capitolato Tecnico, Il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente l'importo di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si precisa che l'eventuale ritardo dovuto alla non completezza della documentazione presentata dall'Assistito ai fini del rimborso, non darà luogo ad applicazione di penali.

2. In caso di mancato rispetto del termine previsto al punto C.1.4. lettere A e B del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente l'importo di **€ 2,50** (duevirgolacinquanta) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 9 – Reportistica dei sinistri, il Fornitore dovrà corrispondere all'Amministrazione l'importo di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 11 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'articolo 10 che precede, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; oltre la predetta misura, l'Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Articolo 12 – Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell'Autorità a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Autorità.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

## **Articolo 13 – Attività di patronato presso le sedi dell'Amministrazione e numeri dedicati al servizio**

1. Il Fornitore si impegna a garantire la presenza, per tutta la durata del presente Contratto, almeno \_\_\_\_\_ al mese presso tutte le sedi dell'Amministrazione, per un numero di 4 (quattro) ore, per ogni giornata, di un proprio referente tecnico con il compito di **ricevere la documentazione necessaria per il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni di cui al capitolato tecnico** nonché di fornire supporto e assistenza agli assicurati su tutte le informazioni inerenti:
  - (i) le condizioni di assicurazione;
  - (ii) lo stato dei sinistri;
  - (iii) i tempi di rimborso; e ogni altra informazione necessaria ad agevolare la corretta e tempestiva erogazione del servizio;

Il precedente elenco è riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Il referente tecnico dovrà inoltre fornire supporto agli assicurati nell'istruzione delle pratiche di rimborso.



Il termine del rimborso delle spese sostenute dall'assistito decorre dalla data di ricezione da parte del referente tecnico della documentazione necessaria per il rimborso delle spese.

L'Assistito dovrà consegnare in originale, le relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente regolari e debitamente quietanzate.

Il Fornitore effettua il pagamento entro \_\_\_\_\_ giorni lavorativi, dal ricevimento della documentazione completa; si precisa che il predetto termine decorrerà solo dal momento della presentazione della documentazione completa e quindi l'eventuale ritardo nel rimborso dovuto dalla presentazione di documentazione incompleta da parte dell'assistito non comporterà l'applicazione delle penali di cui al precedente Art. 10 - Penali.

2. L'Assicuratore si obbliga a produrre entro 15 giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto un documento illustrativo sintetico sulle modalità di utilizzo delle coperture assicurative conformi alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico. Tale documento dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sintesi delle condizioni di assicurazione, specificando massimali e limiti di rimborso;
- indicazione dei tempi di rimborso;
- modalità di istruzione delle pratiche di rimborso (allegando, eventualmente modulo predisposto per la richiesta di rimborso, eventuali modelli per la richiesta delle prestazioni nonché di iscrizione alla Cassa);
- indicazione del/i numero/i telefonico/i e di fax gratuiti dedicati alle attività della Centrale operativa;
- nominativo ed e-mail del referente tecnico;

e ogni altra indicazione volta ad informare gli assistiti sulle condizioni e le modalità di erogazione del servizio.

3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente tecnico, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto;

4. Il Fornitore garantisce altresì l'idoneità, l'onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all'esecuzione del Contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio.

5. Il Fornitore dovrà provvedere, altresì, a rendere disponibile sul proprio sito internet una apposita sezione - accessibile con apposite e personali password - di facile accessibilità da parte dei soggetti assistiti, ove sia disponibile l'elenco aggiornato dei centri e ove possibile dei sanitari convenzionati nonché la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie e, ove possibile, inoltrare le suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere, attraverso una casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni.

6. Il servizio deve garantire la possibilità di ottenere informazioni on-line, tramite apposita parola-chiave, sullo stato delle pratiche di rimborso al fine di permettere agli Assistiti di visionare la propria situazione assicurativa completa e l'andamento del proprio eventuale sinistro.

#### **Articolo 14 - Compenso del servizio e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i Servizi oggetto del presente Contratto, come indicati nell'Offerta Economica di cui al modello 5 sono così distinti:

- corrispettivo *pro capite*, annuo, lordo (vale a dire comprensivo dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all'assicurazione nonché dei contributi per l'adesione alla cassa) per i dipendenti in servizio presso l'Autorità ed i relativi nuclei familiari fiscalmente a carico (intendendo per tali il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli purché risultanti dallo stato di famiglia - vedasi punto 2.1. del Capitolato Tecnico) pari a Euro \_\_\_\_\_ (lettere \_\_\_\_\_/00);

- corrispettivo *pro capite*, annuo, lordo (vale a dire comprensivo dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all'assicurazione), per i familiari non fiscalmente a carico dei dipendenti in servizio presso l'Autorità (intendendo per tali il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli non fiscalmente a carico purché risultanti dallo stato di famiglia - vedasi punto 2.2. del Capitolato Tecnico) pari a **Euro 455,00** (quattrocentocinquantacinque/00);

3. I predetti corrispettivi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei Servizi connessi e si intendono onnicomprensivi di tutti i costi (comprese le quote associative) o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del Fornitore.

4. Il Fornitore emetterà annualmente una appendice di pagamento per il predetto compenso dove dovranno essere distinti oltre al premio lordo anche il premio imponibile e l'imposta.

5. L'Amministrazione Contraente verserà entro il 15 novembre di ogni anno un premio anticipato pari al 50% del premio annuo previsto dal Contratto, a partire dal mese di novembre 2012; la rimanente parte del premio annuale, dovuta a termini di capitolato, verrà saldata entro il 15 dicembre di ogni anno, sulla base del numero dei nuclei familiari effettivamente assicurati, compresi nell'elenco redatto a cura dell'Autorità, come specificato ai punti 12 e 13 del Capitolato Tecnico.

6. L'importo delle predette appendici verrà corrisposto dall'amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e verrà bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle

certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

9. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

10. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

12. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

13. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, **fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.**

14. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al Contratto, al **CIG (Codice Identificativo Gara) n. 4110665411** e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.

15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la descrizione dei servizi cui si riferisce, il numero dei soggetti assistiti, il periodo di copertura etc.

16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.

17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall'Amministrazione.

### **Articolo 15 - Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Autorità, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con il subappaltatore.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice, a trasmettere all'Autorità, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Resta inteso che l'Autorità prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel Contratto.

14. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del Codice.

16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Autorità annullerà l'autorizzazione al subappalto.

17. L'Autorità non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

19. Il Fornitore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 16 - Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione Contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- f) nei casi di cui agli articoli 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 12 (Cauzione); 14 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); 15 (Subappalto); 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa); 19 (Riservatezza); 22 (Divieto di cessione dei crediti e del contratto); 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore) del presente atto;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente Contratto.

3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore dell'Autorità.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 17 - Recesso**

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

### **Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 19 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.



5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalla eventuale normativa adottata dall’Autorità ex art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 20 - Responsabilità**

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

#### **Articolo 21 - Manleva**

1. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del Servizio.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito**

E’ fatto divieto all’Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.

Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di Fornitore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 4110665411** al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d’autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di

propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio regolarmente prestato.

#### **Articolo 24 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

3. Resta salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito all'arbitrato irrituale.

#### **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03 e s.m.i. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l'Amministrazione.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Fornitore dovrà preventivamente darne pronta informazione all’Amministrazione;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire all’Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all’Amministrazione, eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all’Amministrazione, laddove richiesta dal D.Lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati alle disposizioni del D.Lgs. citato ed in particolare dell’Allegato B dello stesso;
- informare l’Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D.Lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatogli;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell’Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l’Amministrazione si riserva di richiedere.

#### **Articolo 26 - Spese ed oneri fiscali**

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi all’Assicurazione si applicano le disposizioni legislative in materia.

#### **Articolo 27 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma
- (Fornitore) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax).

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato Tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

#### **Articolo 28 – Clausola finale**

1. Il Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Contratto viene steso in tre originali in carta semplice.

5. Il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico del Fornitore, così come tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Roma lì

Per il Fornitore

Per l'Autorità

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); n. 6 (Modalità di svolgimento del servizio); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Obbligazioni del Fornitore); n. 9 (Reportistica dei sinistri); n. 10 (Penali); n. 11 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali); n. 14 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 16 (Risoluzione); n. 17 (Recesso); n. 19 (Riservatezza); n. 25 (Trattamento dei dati personali).

Allegati: Capitolato Tecnico Piano Sanitario  
Offerta Economica  
Offerta Tecnica

Il Fornitore

---